



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Disposizioni della Banca d'Italia in materia di obbligazioni bancarie garantite

Consultazione pubblica avviata il 12.01.2023

Tavola di resoconto alla consultazione

Marzo 2023

PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le principali valutazioni e scelte compiute, ad esito della consultazione pubblica, relativamente alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di obbligazioni bancarie garantite (di seguito "Disposizioni").

Nella tavola di resoconto si fornisce risposta alle osservazioni e alle richieste di chiarimento, mentre non si dà riscontro a osservazioni di carattere meramente formale o che non hanno attinenza con l'oggetto del documento di consultazione.

La consultazione si è chiusa l'11 febbraio 2023. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di:

- ABI – Associazione Bancaria Italiana
- Assirevi - Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale

Legenda

TUB	Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
Legge	Legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 190
CRR	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019
CBD	Direttiva (UE) n. 2162/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019
Disposizioni	Disposizioni in materia di obbligazioni bancarie garantite, Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 aprile 2013
OBG	Obbligazioni bancarie garantite

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTA (SI, NO, IN PARTE) /CHIARIMENTI A LATO)	MOTIVAZIONI
Disciplina transitoria. Regime di comunicazione preventiva	<p>Si osserva che la previsione delle disposizioni transitorie, in base alla quale le banche devono comunicare preventivamente l'intenzione di emettere nuove OBG a valere su programmi già in essere attestando l'avvenuto adeguamento alle nuove regole, si tradurrebbe in una richiesta di autorizzazione, in quanto imporrebbe alle banche di attendere sessanta giorni dal suo invio, prima di poter procedere all'emissione. Ciò non sarebbe in linea con quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo del 5 novembre 2021, n. 190 che non prevede autorizzazioni in relazione alla fattispecie in discorso.</p>	Chiarimenti a lato	<p>L'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 190/2021 prevede che alle OBG emesse successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative a valere su programmi in essere alla medesima data non si applichi l'articolo 7-noviesdecies della legge 130/1999, che sottopone l'avvio dei programmi di emissione alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. Cionondimeno, le banche sono tenute ad assicurare che le OBG emesse successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative, pur se nell'ambito di programmi preesistenti, siano conformi al nuovo quadro regolamentare. Ciò è, tra l'altro, condizione necessaria affinché i titoli di nuova emissione possano essere commercializzati con i marchi previsti dall'art. 7-vicies bis della legge n. 130/1999. In coerenza con quanto previsto dalla stessa disciplina europea (cfr. Considerando 29 della CBD), l'introduzione di una informativa preventiva è quindi funzionale ad attestare l'avvenuto adeguamento al nuovo regime dei programmi in essere, su cui la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza cui all'articolo 7-octiesdecies della legge citata. Non si ritiene pertanto che la previsione di una comunicazione preventiva (accompagnata da un termine per l'effettuazione dell'emissione) sia in contrasto con quanto previsto dalla legge.</p>
Disciplina transitoria. Regime di comunicazione preventiva	<p>Si osserva che l'introduzione di un regime di comunicazione preventiva non consentirebbe alle banche italiane – al pari dei <i>competitor</i> nell'UE – di procedere rapidamente all'emissione di OBG con i nuovi marchi europei; per attendere i tempi previsti dalla normativa, le banche italiane dovrebbero concentrare le emissioni nel terzo quadrimestre del 2023, con conseguenti rischi di congestionamento del mercato. È stato chiesto pertanto di:</p> <p>(i) rimuovere la comunicazione</p>	Si, in parte	<p>Come già chiarito sopra, la richiesta di rimuovere la comunicazione preventiva non viene accolta in quanto si ritiene necessario che le banche informino preventivamente la Banca d'Italia dell'intenzione di emettere nuove OBG a valere su programmi esistenti, attestandone l'avvenuto adeguamento alle nuove regole.</p> <p>Tuttavia per tenere conto dell'esigenza manifestata di poter effettuare in tempi contenuti nuove emissioni a valere sui programmi esistenti e agevolare gli operatori nel processo di adeguamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il termine per l'invio della comunicazione preventiva è ridotto da 60 a 30 giorni; - l'attestazione di conformità è richiesta solo con riguardo agli elementi della disciplina oggetto di modifica rispetto alle norme previgenti; - è fornito uno schema delle informazioni da fornire nell'ambito della comunicazione

	<p>preventiva; oppure (ii) nel caso fosse mantenuta, rimuovere il termine di 60 giorni, in quanto difficilmente conciliabile con i tempi di collocamento di emissioni dedicate al comparto istituzionale.</p>		<p>preventiva.</p> <p>Gli altri aspetti della disciplina applicabili ai programmi di emissione che non sono stati oggetto di modifica, nonché l'adeguatezza delle politiche di governo e gestione dei rischi, inclusa la coerenza dei limiti operativi interni all'ammontare delle attività che possono essere impegnate per la realizzazione dei programmi di emissione, sono valutati dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'attività di supervisione sui programmi di emissione. A questo fine, viene pertanto prevista, solo in fase di prima applicazione, un'informativa sullo stato di tutti i programmi in essere volta a fornire alla Banca d'Italia gli elementi informativi adeguati a condurre le proprie valutazioni nell'ambito dell'attività di supervisione sui programmi di emissione.</p> <p>Infine, sempre allo scopo di favorire una rapida e ordinata attuazione delle nuove regole, le banche possono avviare un confronto preliminare con la Banca d'Italia sui programmi esistenti in merito ai contenuti dell'attestazione e agli elementi informativi da accludere.</p>
<p>Disciplina transitoria. Regime di comunicazione preventiva</p>	<p>Si chiede di confermare che la comunicazione preventiva andrà effettuata solo per la prima emissione effettuata a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>L'interpretazione proposta è corretta. Le disposizioni sono modificate per precisare questo aspetto (cfr. Sezione VII "Disciplina transitoria").</p>
<p>Disciplina transitoria. Regime di comunicazione preventiva</p>	<p>Si osserva che il parere dell'<i>Asset Monitor</i>, richiesto a corredo della comunicazione preventiva sull'adeguamento del programma alle disposizioni attuative, non sarebbe coerente con le attività da esso svolte in relazione alle operazioni di emissione, soprattutto se non limitato – come previsto dall'art. 7-<i>sexiesdecies</i> del nuovo Titolo I-<i>bis</i> della legge n. 130/1999 – al controllo sul rispetto dei requisiti relativi in particolare agli attivi idonei e al livello di copertura.</p> <p>Si chiede quindi di circoscrivere l'ambito</p>	<p>Sì</p>	<p>Si conferma che l'<i>asset monitor</i> dovrà svolgere in relazione alle modifiche apportate al programma di emissione controlli analoghi (per oggetto e modalità di svolgimento) a quelli previsti in via ordinaria dalla Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 3, Sezione IV, Paragrafo 2. Le disposizioni sono modificate per precisare questo aspetto (cfr. Sezione VII "Disciplina transitoria").</p>

	del parere e, in particolare, di utilizzare la seguente formulazione “ <i>Al fine di poter commercializzare anche i nuovi titoli emessi a valere su programmi già in essere utilizzando il marchio “ [...] da trasmettere unitamente ad una specifica relazione emessa dalla società di controllo dell’aggregato di copertura ad esito di procedure di verifica contrattualmente definite (c.d. Agreed upon procedures)”</i> ”.		
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II. Procedura autorizzativa	Si chiede di ridurre le tempistiche per il rilascio dell’autorizzazione sui nuovi programmi in quanto il termine di 120 giorni è considerato eccessivamente lungo.	Sì	Il termine per il rilascio del provvedimento di autorizzazione è ridotto a 90 giorni.
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II. Procedura autorizzativa	Si chiede di confermare che la banca possa effettuare la prima emissione dopo l’iscrizione, da parte della Banca d’Italia, dell’informazione relativa all’autorizzazione all’avvio del programma nell’albo indicato all’art. 13 del TUB (Sezione II, paragrafo 3.3).	Chiarimenti a lato	L’interpretazione è corretta. Si fa inoltre presente che in base alle disposizioni (Parte III, Capitolo 3, Sezione II, par. 3.3), la banca informa la Banca d’Italia della prima emissione a valere sul programma autorizzato entro dieci 10 giorni dalla sua effettuazione.
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II. Caratteristiche del programma	Le disposizioni prevedono che la documentazione da presentare in sede di istanza di autorizzazione includa informazioni sulle caratteristiche strutturali dell’operazione, tra cui: (i) la descrizione della natura e dell’ammontare degli attivi idonei oggetto di cessione da includere nel patrimonio separato nel corso del programma; e (ii) l’indicazione dell’eventuale ricorso a contratti derivati di copertura, con indicazione anche della	Sì	La documentazione da presentare in sede di istanza autorizzativa include anche informazioni di carattere prospettico per consentire alla Banca d’Italia di valutare la complessiva sostenibilità del programma per il quale si richiede l’autorizzazione. Si chiarisce che le stime formulate in chiave prospettica possono essere redatte sulla base dei dati e delle informazioni disponibili al momento della presentazione dell’istanza e, di norma, per un orizzonte temporale non inferiore a tre anni. Inoltre, con riferimento alle informazioni relative alle controparti dei contratti derivati di copertura, si accoglie la richiesta consentendo alle banche di indicare, nel caso in cui i nominativi delle controparti non siano noti al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione, le caratteristiche/i criteri sulla base dei quali le controparti verranno selezionate.

	<p>controparte.</p> <p>Si osserva che non sarebbe possibile per la banca fornire informazioni puntuali su questi aspetti per l'intera durata del programma.</p> <p>Si chiede quindi di chiarire che le indicazioni debbano essere di massima.</p>		<p>Il testo delle disposizioni è modificato per chiarire gli aspetti sopra indicati (cfr. Sez. II, par. 2.2).</p>
<p>Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II. Caratteristiche del programma</p>	<p>Con riguardo alle informazioni da fornire sugli attivi idonei oggetto di cessione si chiede di chiarire come questi si rapportino ai limiti operativi interni.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Le banche sono tenute a definire limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei – riferiti al complesso delle operazioni della specie ed espressi in percentuale degli attivi idonei totali – a cui intendono attenersi nella partecipazione a programmi di OBG; dovranno inoltre dotarsi di sistemi di gestione e controllo dei rischi che consentano di quantificare e monitorare costantemente i rischi connessi al programma, nonché di verificare nel continuo il rispetto dei limiti prefissati. In sede di autorizzazione, sono richieste alla banca stime previsionali, sull'andamento atteso delle cessioni nel rispetto dei limiti definiti, da effettuarsi sulla base delle informazioni disponibili al momento della presentazione dell'istanza. In linea con quanto previsto espressamente nelle disposizioni i limiti operativi interni – il cui rispetto è oggetto di monitoraggio – potranno essere rivisti e aggiornati per tenere conto dei mutamenti della strategia e dell'operatività della banca (cfr. Sezione IV, par. 1).</p>
<p>Parte Terza, Capitolo 3, Sezione II. Relazione sui profili tecnico-patrimoniali e sugli assetti organizzativi per la gestione del programma</p>	<p>Si chiede di chiarire il riferimento all'“<i>indicazione quali-quantitativa</i>” del personale addetto alla gestione dei programmi di emissione di OBG da inserire nella relazione sugli assetti organizzativi e di controllo adottati per la realizzazione dei programmi (cfr. Sezione II, paragrafo 2.2 delle disposizioni).</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Tra i requisiti di autorizzazione le disposizioni di vigilanza richiedono il possesso, da parte del personale responsabile dell'amministrazione e dei controlli del programma di emissione di OBG, di adeguate qualifiche e competenze.</p> <p>Le banche dovranno quindi fornire, in sede di autorizzazione, informazioni sul personale addetto (anche in termini quantitativi) alla gestione dei programmi da cui emerge il rispetto della condizione sopra richiamata.</p>
<p>Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 1.1.</p>	<p>Ai fini dell'ammissibilità nel <i>cover pool</i> di attività non originate direttamente dalla banca emittente, le disposizioni prevedono, nel caso di attività acquisite</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>L'art. 7-<i>novies</i>, comma 2, lettera c), della legge prevede che “<i>nel caso di attività ammissibili non originate direttamente dalla banca emittente, questa ha effettuato una valutazione del merito di credito dei debitori prima della cessione o ha verificato l'idoneità dei criteri di valutazione del merito di credito adottati dal soggetto che ha</i></p>

Criteri di valutazione degli attivi idonei	<p>dall'emittente nell'ambito di operazioni soggette ad autorizzazione della Banca d'Italia, che l'organo con funzione di gestione della banca emittente attesti che la banca ha già effettuato la valutazione del merito di credito dei debitori ceduti oppure ha valutato la coerenza delle politiche e delle procedure di valutazione del merito di credito del cedente nell'ambito dell'operazione in precedenza autorizzata.</p> <p>Si chiede di eliminare la necessità dell'attestazione, ritenuta eccessivamente onerosa.</p>		<p><i>originato le attività ammissibili".</i></p> <p>Per agevolare le banche nell'assolvimento di questo obbligo, le disposizioni prevedono che le banche possano considerare assolto questo obbligo qualora la valutazione del merito di credito dei debitori ovvero dei criteri di erogazione utilizzati dal cedente sia stata effettuata in occasione dell'acquisto dei crediti e ciò risulti da apposita attestazione dell'organo con funzione di gestione della banca emittente.</p> <p>Si fa presente che questa previsione (quindi anche la necessità dell'attestazione) non si applica nel caso in cui la banca effettui direttamente la valutazione del merito di credito dei debitori (ovvero verifichi l'idoneità dei criteri adottati dal soggetto che ha originato le attività ammissibili) prima di procedere alla cessione al <i>cover pool</i>.</p>
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 1.2. Contratti derivati	<p>Si chiede di chiarire che, nel caso dei contratti derivati inclusi negli attivi idonei, il valore di riferimento del derivato è il costo di sostituzione (<i>mark to market</i>).</p>	<p>Sì</p>	<p>La necessità di valutare i derivati al loro costo di sostituzione è definita espressamente nell'art. 7-undecies, comma 2, lett. e), punto 2), della legge. Il testo delle disposizioni è ad ogni modo modificato per richiamare espressamente questa previsione (Sezione III, par. 1.2).</p>
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 1.2. Contratti derivati	<p>Si chiede di precisare che costituiscono attivi idonei non solo i contratti derivati stipulati tra banca emittente e società cessionaria (come già previsto dalle disposizioni proposte), ma anche i derivati stipulati tra banca cedente (diversa da quella emittente) e società cessionaria, fattispecie particolarmente rilevante per i programmi con cedenti plurimi.</p>	<p>Sì</p>	<p>Il testo delle disposizioni è modificato in linea con quanto richiesto (Sezione III, par. 1.2).</p>
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 1.3. Integrazione	<p>Si chiede di chiarire che, sebbene la delibera di cessione di attivi integrativi sia adottata dall'organo con funzione di gestione della banca, lo stesso possa poi delegare al proprio interno la verifica del</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Con riferimento al profilo richiamato, si fa presente che, in base alle disposizioni, l'organo con funzione di gestione è chiamato ad adottare la delibera per la cessione di attivi integrativi; spetta invece alle funzioni di controllo dei rischi redigere la relazione attestante il rispetto dei limiti operativi interni alla cessione e la coerenza con i limiti fissati nel RAF, sulla base della quale la delibera è assunta.</p>

degli attivi idonei	rispetto dei “limiti operativi” alla cessione.		
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 2. Costi di manutenzione e gestione del programma	Si chiede di specificare nelle disposizioni attuative che per “ <i>costi attesi di manutenzione e gestione in caso di liquidazione del programma di emissione</i> ” si possa far riferimento ai normali costi di manutenzione, calcolati forfettariamente e senza che sia necessario definire specifici criteri di calcolo, considerato che - in caso di risoluzione - si potrebbero verificare situazioni molto diversificate.	Chiarimenti a lato	L’articolo 7-undecies, comma 2, lett. b), della legge prevede che i costi di manutenzione e gestione in caso di liquidazione del programma possano essere calcolati in misura forfettaria; nel caso in cui la banca si avvalga di tale facoltà, le disposizioni di vigilanza richiedono che la banca indichi i criteri seguiti nel programma di emissione. Si conferma che nella quantificazione le banche possono fare riferimento ai normali costi di manutenzione dei programmi, fornendo indicazioni dei principali elementi che li compongono.
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 3. Requisito per la riserva di liquidità	Si chiede di modificare le fasce di scadenza utilizzate per il calcolo del requisito di liquidità per allinearle a quelle della <i>maturity ladder</i> definita nelle segnalazioni prudenziali COREP.	Sì	Le fasce di scadenza sono state modificate e allineate a quella della <i>maturity ladder</i> prevista nelle segnalazioni prudenziali armonizzate (<i>template</i> COREP C 66.01).
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 3. Requisito per la riserva di liquidità	Si chiede di chiarire che la riconciliazione dei flussi per il calcolo del requisito di liquidità sia effettuata non su base giornaliera, ma con frequenza trimestrale o semestrale, in quanto - considerata la struttura delle emissioni delle banche italiane - una riconciliazione giornaliera avrebbe efficacia molto limitata, appesantendo gli oneri.	No	L’art. 7-duodecies della legge, in linea con la direttiva, chiede alle banche di assicurare in via continuativa e per l’intera durata del programma il rispetto del requisito di liquidità. Non si ritiene quindi che la richiesta formulata sia in linea con quanto previsto dalla legge. Resta fermo che le segnalazioni alla Banca d’Italia sul requisito di liquidità avranno cadenza trimestrale (cfr. Sezione VI, par. 2.1, che rinvia per frequenze e termini di invio a quelle definite nelle Circolari della Banca d’Italia n. 286 e n. 154 per le altre segnalazioni prudenziali).
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 3.	Si chiede di specificare che, nel calcolo del deflusso netto cumulativo massimo di liquidità, non vengono considerati i deflussi relativi al finanziamento	Sì	Il testo è stato modificato per specificare che nel calcolo del deflusso netto cumulativo non devono essere considerati i flussi relativi al finanziamento subordinato, concesso dalla banca cedente o da altra banca alla società cessionaria per l’acquisto degli attivi idonei. Ciò in quanto detto finanziamento (specifico degli

Requisito per la riserva di liquidità	subordinato concesso alla società cessionaria.		schemi di emissione che prevedono il ricorso ad un SPV) è per legge subordinato nel rimborso al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle OBG, delle controparti dei contratti derivati di copertura dei rischi e dei contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione (cfr. art. 7- <i>octies</i> della legge 130/1999).
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 3. Requisito per la riserva di liquidità	Si chiede di specificare che, in linea generale, il deflusso netto cumulativo vada calcolato considerando unicamente i costi <i>senior</i> rispetto al pagamento delle cedole e al rimborso dei titoli, e non anche tutti gli altri costi che “ <i>non impattano</i> ” sul pagamento delle OBG.	Sì	Le disposizioni sono modificate per chiarire che nel calcolo del requisito di liquidità non sono inclusi i costi e gli altri oneri il cui pagamento è subordinato al soddisfacimento dei diritti dei portatori delle OBG e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nelle attività incluse nel patrimonio separato.
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 3. Requisito per la riserva di liquidità	<p>Ai fini della determinazione della riserva di liquidità, si chiede di confermare:</p> <p>(i) se possa essere computata anche la parte della liquidità già segregata nel <i>cover pool</i> e originata dall'ammortamento degli attivi idonei segregati ovvero dalle riserve di liquidità eventualmente già previste dalle singole strutture (senza la necessità di creare una nuova riserva <i>ad hoc</i>); e in caso di risposta affermativa</p> <p>(ii) che la riserva sarà costituita solo per il massimo tra (a) l'ammontare calcolato sulla base delle nuove previsioni normative per il calcolo del massimo deflusso netto cumulato dei successivi centottanta giorni e (b) l'ammontare calcolato sulla base delle attuali previsioni contrattuali coerenti con le metodologie delle agenzie di <i>rating</i>.</p>	Chiarimenti a lato	<p>L'art. 7-<i>duodecies</i> della legge, in linea con la Direttiva, stabilisce che una parte del <i>cover pool</i> (segnatamente quella necessaria a coprire il deflusso netto cumulativo massimo di liquidità sui successivi 180 giorni) sia composta da attivi che rispettano determinati requisiti di liquidità. In particolare, sono ammessi attivi liquidi di elevata qualità ai sensi del Regolamento delegato n. 61/2015 in materia di <i>liquidity coverage requirement</i> (LCR) e i depositi e le altre esposizioni a breve termine verso banche classificate nelle classi di merito fino a 2 (o fino a 3 nel caso di esposizioni sotto forma di depositi a breve termine).</p> <p>La legge non richiede quindi la creazione di un <i>pool</i> separato rispetto agli altri attivi segregati; potrà quindi essere computata nel requisito anche la liquidità già segregata nel <i>cover pool</i> e originata dall'ammortamento di attivi idonei ovvero le riserve di liquidità già costituite (ad esempio per rispettare test/requisiti previsti a livello contrattuale nei programmi).</p> <p>Con riferimento al punto ii), si fa presente che non sussiste alcuna relazione tra il requisito di legge e il livello di liquidità eventualmente richiesto dalle agenzie di <i>rating</i>. Resta fermo che, laddove l'ammontare calcolato sulla base delle previsioni contrattuali sia detenuto sotto forma di attivi che siano conformi a quanto previsto dall'art. 7-<i>duodecies</i> della legge, lo stesso potrà essere considerato ai fini del rispetto del requisito di legge.</p>

<p>Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 3. Requisito per la riserva di liquidità</p>	<p>Si chiede se la riserva di liquidità possa essere inclusa nel calcolo dei test previsti a livello contrattuale/gestionale dalle banche.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Non si ravvisano, sul piano normativo, elementi contrari alla possibilità prospettata, che è pertanto rimessa al prudente apprezzamento della banca. Resta fermo in ogni caso il rispetto dei requisiti di liquidità e di copertura previsti dalla legge.</p>
<p>Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 4. Livello minimo di eccesso di garanzia</p>	<p>Si chiede di riconsiderare l'esercizio della discrezionalità che consente di ridurre il livello di <i>overcollateralization</i> del 5%, per evitare disparità di trattamento con le banche attive nel mercato dei <i>covered bond</i> di paesi che – hanno optato per un livello minimo di <i>overcollateralization</i> inferiore. L'applicazione del 5% rischierebbe di mettere il settore bancario italiano in posizione di svantaggio competitivo; inoltre sul piano pratico la riduzione del livello minimo di <i>overcollateralization</i> regolamentare non influirebbe sul giudizio delle agenzie di <i>rating</i> sul programma.</p>	<p>No Chiarimenti a lato</p>	<p>Si conferma la scelta di prevedere un livello minimo di <i>overcollateralization</i> regolamentare del 5% calcolato sul valore nominale del <i>cover pool</i>, per le ragioni già esposte nel documento di consultazione e a cui pertanto espressamente si rinvia. Quanto alle osservazioni specificamente formulate, si fa presente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono state fornite evidenze idonee a ritenere che dal mantenimento della soglia del 5% possa derivare uno svantaggio competitivo per il settore bancario italiano, tenuto conto che la stessa soglia è adottata anche in altri paesi dell'Unione e che laddove è stata adottata una soglia inferiore, questa è calcolata, in linea con quanto previsto dal CRR, non già sul valore nominale del <i>cover pool</i>, bensì su un valore diverso "che sia rappresentativo della rischiosità degli attivi a garanzia" (ad es. per le esposizioni garantite da immobili, il cd. <i>mortgage lending value</i>), rendendo pertanto gli impatti conseguenti all'applicazione delle due differenti soglie non direttamente comparabili; - non appare condivisibile l'affermazione secondo cui il livello di <i>overcollateralization</i> regolamentare non influirebbe sulle valutazioni delle agenzie di <i>rating</i>, che – invece – considerano di norma questo aspetto nelle loro metodologie nell'ambito della più ampia valutazione della robustezza del quadro regolamentare di riferimento.
<p>Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III, paragrafo 4. Marchio</p>	<p>Si chiede di confermare che, ai fini dell'ottenimento del marchio "premium", le OBG devono rispettare non solo il requisito minimo di eccesso di garanzia previsto dal paragrafo 3-bis dell'art. 129 del CRR (come previsto nelle disposizioni poste in consultazione), ma anche tutti gli altri requisiti di cui all'art. 129 del CRR.</p>	<p>Sì</p>	<p>L'interpretazione proposta è corretta. Le disposizioni sono state modificate per precisare questo aspetto.</p>

<p>Parte Terza, Capitolo 3, Sezione III. Trattamento prudenziale delle OBG in circolazione</p>	<p>Si chiede di chiarire che laddove le OBG siano state emesse in conformità (i) alle disposizioni della legge n. 130/1999 nella versione precedente alle modifiche apportate dal menzionato d.lgs. n. 190/2021 (e alla precedente regolamentazione attuativa) e (ii) all'art. 129 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) nella versione precedente alle modifiche apportate dal Regolamento UE n. 2019/2160, le stesse obbligazioni possano continuare ad essere ammesse ai trattamenti prudenziali favorevoli previsti dal CRR per tale tipologia di titoli.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>L'interpretazione proposta è corretta. La possibilità che le OBG emesse in conformità alle norme nazionali e europee previgenti possano continuare a ricevere - fino alla loro scadenza - il trattamento preferenziale previsto dall'art. 129 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) è espressamente prevista dallo stesso articolo 129, par. 6, CRR.</p>
<p>Parte Terza, Capitolo 3, Sezione IV, paragrafo 1. Limiti operativi interni alla cessione</p>	<p>Si chiede di confermare che i limiti operativi interni alla cessione degli attivi idonei che le banche sono tenute a definire e a cui intendono attenersi nella partecipazione a programmi di OBG siano da definirsi al di fuori del RAF, ferma restando la coerenza con gli obiettivi di rischio e le soglie di tolleranza in esso definiti.</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Si conferma che l'interpretazione proposta è corretta. I limiti operativi andranno definiti in coerenza con i limiti e le soglie contenuti nel RAF, ma al di fuori dello stesso. Resta ferma la necessità che la banca assicuri l'opportuno coordinamento con il RAF su base continuativa.</p>
<p>Parte Terza, Capitolo 3, Sezione IV, paragrafo 1. Limiti operativi interni alla cessione</p>	<p>Si chiede di chiarire la necessità di raccordare i limiti all'operatività in OBG con l' <i>NPL ratio</i>, dal momento che le esposizioni deteriorate non dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo dei limiti in esame, in quanto escluse dagli attivi idonei (ciò varrebbe anche per i crediti che, dopo la cessione, vengano classificati come deteriorati).</p>	<p>Chiarimenti a lato</p>	<p>Fermo restando, come correttamente riportato nell'osservazione, che i crediti deteriorati non possono essere inclusi nel <i>cover pool</i>, nella supervisione sui programmi di emissione la Banca d'Italia è chiamata ad assicurare l'ordinato e sicuro svolgimento dei programmi di emissione. In tale ambito, appare necessario che i rischi assunti dalle banche partecipanti al programma siano coerenti con gli obiettivi di rischio definiti dalle stesse. Tra questi rientrano anche quelli relativi alla qualità del credito (come rilevabile dall'<i>NPL ratio</i>), in quanto un elevato tasso di deterioramento delle esposizioni potrebbe essere indicativo della necessità di maggiori integrazioni di attivi idonei nel <i>cover pool</i> nel corso del programma e rilevare ai fini della valutazione della capacità delle banche coinvolte di disporre e/o generare attivi idonei in misura sufficiente ad assicurare l'ordinato svolgimento del</p>

			programma.
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione IV, paragrafo 1. Governo e gestione dei rischi	<p>Con riferimento alle attività di governo e gestione dei rischi derivanti dalla partecipazione a programmi <i>multioriginator</i> da parte di un elevato numero di banche cedenti, si osserva che potrebbero determinarsi rischi di duplicazione degli adempimenti in capo alle banche emittenti e alle banche cedenti.</p> <p>Si propone quindi di consentire l'accentramento delle attività della specie sulla banca capogruppo.</p>	Si, in parte	<p>Le disposizioni prevedono obblighi in materia di governo e gestione dei rischi che richiedono il coinvolgimento dei diversi organi aziendali e delle funzioni di controllo. Nel caso di programmi che comportano la partecipazione di più banche, le disposizioni pongono alcuni obblighi anche in capo alle singole banche cedenti, anche se appartenenti al medesimo gruppo, tra cui la definizione di politiche di governo e gestione dei rischi, la predisposizione di adeguati assetti organizzativi, nonché l'effettuazione di verifiche periodiche. In questo contesto, assumono particolare rilievo le decisioni connesse alla partecipazione a singole operazioni o a programmi di emissione, per le quali le disposizioni richiedono anche il coinvolgimento dell'organo con funzione di controllo delle singole banche. Con riguardo ai compiti affidati a quest'ultimo, si osserva che questi assumono rilievo per la corretta valutazione da parte della banca delle implicazioni derivanti dalla partecipazione al programma e non rappresentano quindi una duplicazione delle attività svolte per l'intero programma da parte della banca emittente.</p> <p>Ferma la necessità di assicurare il rispetto dei richiamati obblighi, per quanto riguarda l'accentramento delle attività spettanti alle funzioni di controllo interno, si conferma che nel caso dei gruppi bancari cooperativi restano ferme le specifiche previsioni ad essi applicabili riguardanti l'articolazione delle funzioni di controllo che ne prevedono l'affidamento in regime di esternalizzazione alla capogruppo o ad altra società del gruppo (cfr. Parte Terza, Capitolo 6, Sezione III, par. 1.3).</p>
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione IV, paragrafo 1. Governo e gestione dei rischi	Si chiede di specificare la periodicità che le banche devono prevedere nelle proprie politiche e processi con riferimento ai flussi informativi agli organi aziendali sull'andamento delle operazioni, indicando una cadenza annuale.	Chiarimenti a lato	In linea con l'impostazione seguita in altre parti della Circolare, non si ritiene di prevedere periodicità predefinite, tenuto conto del fatto che i programmi possono presentare profili di complessità e rischi differenti, anche in relazione al numero di banche partecipanti e alle relazioni intercorrenti tra le stesse (e.g. schemi <i>multioriginator</i> con banche cedenti appartenenti allo stesso gruppo).
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione IV, paragrafo 1.	Si chiede di chiarire se anche per i programmi esistenti non utilizzati per nuove emissioni (c.d. "programmi dormienti"), debba essere fatto un	Chiarimenti a lato	Nel caso di programmi a valere sui quali non è prevista l'emissione di nuovi titoli non è previsto alcun adempimento. Tali programmi potranno continuare ad essere gestiti in regime di <i>run off</i> e per gli stessi le banche dovranno continuare ad assicurare il rispetto della normativa previgente fino a loro completa

Governo e gestione dei rischi	aggiornamento di tutte le procedure interne sulla base delle disposizioni proposte nella sezione IV.		scadenza/chiusura. Per questi verrebbe esclusivamente previsto l'obbligo di fornire, entro il 30 giugno 2023, una informativa alla Banca d'Italia (cfr. (cfr. par. 2.2. "Altre comunicazioni" della Sezione VII).
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione IV, paragrafo 2. Società di controllo dell'aggregato di copertura	Si chiede di: (i) precisare se la relazione annuale da parte dell' <i>asset monitor</i> relativa ai controlli effettuati da parte di quest'ultima debba essere indirizzata o meno, anche solo per conoscenza, alla Banca d'Italia; e (ii) fornire indicazioni riguardo al soggetto cui spetta la trasmissione, contestualmente all'emissione, di una copia a Banca d'Italia.	Chiarimenti a lato	L'art. 7- <i>sexiesdecies</i> della legge prevede che la società di controllo dell'aggregato di copertura comunichi annualmente alla Banca d'Italia l'esito dei controlli effettuati. In relazione a questa previsione, nelle disposizioni si prevede che l'esito dei controlli sia oggetto di un'apposita relazione annuale a cura dell' <i>asset monitor</i> e che copia della relazione sia da questo trasmessa contestualmente alla Banca d'Italia. Con riferimento al secondo punto, si conferma che la trasmissione spetta alla stessa società di controllo dell'aggregato di copertura.
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione V. Informativa al pubblico	Si chiede di modificare le date per la pubblicazione delle informazioni trimestrali sull'andamento dei programmi, eliminando le scadenze prestabilite e lasciando alle banche margini di flessibilità, in quanto i <i>collection period</i> dei programmi di OBG non sarebbero di norma in linea con la fine dei trimestri tipicamente utilizzati per la reportistica di vigilanza.	Sì	Le disposizioni sono modificate per prevedere che, ferma restando la cadenza trimestrale, la data di riferimento delle informazioni oggetto di pubblicazione possa tenere conto dei <i>collection period</i> previsti dal programma nel caso in cui questi ultimi non siano allineati ai trimestri di calendario.
Parte Terza, Capitolo 3, Sezione VI, paragrafo 2.1. Segnalazioni di vigilanza	Le disposizioni attuative richiamano la Circolare n. 286 che contiene gli schemi, unitamente alle relative istruzioni di compilazione, delle segnalazioni richieste dalla Banca d'Italia, nonché la frequenza e i termini per il loro invio. Si chiede se sarà prevista o meno una modifica alla menzionata Circolare.	Chiarimenti a lato	Si conferma che la Circolare n. 286 verrà modificata per accogliere i nuovi schemi segnaletici e le relative istruzioni di compilazione. Allo stesso modo, saranno introdotte le opportune modifiche alla Circolare n. 154 per quanto concerne le istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi. Le modifiche alle Circolari citate saranno sottoposte a consultazione pubblica.

Parte Terza, Capitolo 3, Sezione VI, paragrafo 2.2. Modifiche del programma	Si chiede di eliminare la previsione che impone alle banche di comunicare preventivamente l'intenzione di introdurre modifiche al programma e di attendere un termine di sessanta giorni per darvi seguito (sezione VI, paragrafo 2.2), prevedendo esclusivamente una notifica <i>ex post</i> .	No	Si ritiene che la comunicazione preventiva di eventuali modifiche ai programmi oggetto di autorizzazione sia necessaria in quanto consente alla Banca d'Italia di verificare nel continuo la rispondenza del programma (e delle modifiche che verrebbero apportate) ai requisiti previsti dalla normativa. Si chiarisce che l'obbligo di notifica è limitato alle sole modifiche significative che incidono sugli elementi oggetto di verifica in sede di autorizzazione o sul rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni attuative della Banca d'Italia.
Liquidazione coatta amministrativa e risoluzione	Si osserva che la formulazione dell'art. 7- <i>quaterdecies</i> , comma 3, della legge risulterebbe poco chiara in quanto lascerebbe intendere che la liquidazione coatta amministrativa e la risoluzione siano dei c.d. " <i>Issuer Events of Default</i> ". Al contrario, la definizione di " <i>Issuer Events of Default</i> " comunemente adottata nei programmi di OBG escluderebbe esplicitamente la liquidazione coatta amministrativa e la risoluzione in capo alla banca emittente, affinché la stessa – anche in tali situazioni – possa accedere alle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema utilizzando come garanzia OBG di propria emissione. Anche in base agli indirizzi contenuti nella " <i>Operational guidance on the identification and mobilisation of collateral in resolution</i> " del Single Resolution Board di marzo del 2022, la banca potrebbe inserire i <i>covered bond</i> tra gli strumenti di supporto previsti nei	Chiarimenti a lato	Le osservazioni formulate riguardano il testo di norme e indirizzi non adottati dalla Banca d'Italia, che non è pertanto competente a fornire indicazioni sulla loro interpretazione.

propri piani di risoluzione.

È stato quindi chiesto di chiarire nelle disposizioni di vigilanza (anche per i programmi già in essere) che la liquidazione coatta amministrativa o l'avvio di una risoluzione nei confronti della banca emittente non costituiscono eventi ostativi all'emissione di OBG e non determinano una decadenza del beneficio del termine, né in capo alla banca emittente, né in capo al garante, in linea con quanto previsto dall'art. 5 della Direttiva UE n. 2019/2162.